
LICEO GINNASIO STATALE

“BENEDETTO CAIROLI”

CON ANNESSE SEZIONI DI LICEO SCIENTIFICO,
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Sommario

1	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	2
1.1	PREMESSA	2
2	TITOLI	2
	TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA NELLA SCUOLA	2
	TITOLO II – RAPPORTO ALUNNI/DOCENTI CON L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA	3
	TITOLO III – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI	4
	TITOLO IV – ASSEMBLEE DEI GENITORI	5
	TITOLO V – RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA	6
	TITOLO VI – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	7
	TITOLO VII – NORME DI SICUREZZA	11
3	INTEGRAZIONE SULL’USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI	12
4	INTEGRAZIONE SULLE REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	14

1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1.1 PREMESSA

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza responsabile, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

A tal fine tutti coloro che operano nella scuola (personale scolastico, docenti, studenti, dirigenza) devono osservare le regole di una civile convivenza ed improntare i loro rapporti ad una attiva collaborazione.

2 TITOLI

TITOLO I – Organizzazione della vita nella scuola

ART. 1

L'orario scolastico viene definito, di anno in anno, in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e all'esigenza degli alunni; grazie alla flessibilità consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, potranno essere introdotte variazioni anche in corso d'anno, purché rispondenti ai criteri sopra comunicati.

ART. 2

La scuola è aperta anche in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì per motivi di studio, per dibattiti, per incontri allargati anche alla cittadinanza, per attività extracurricolari previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa o deliberati dal Consiglio d'istituto.

ART. 3

Tutte le aule speciali sono affidate ad un docente responsabile del loro funzionamento e sono fruibili in orario scolastico con la presenza di un professore e, possibilmente, di un assistente tecnico.

ART. 4

Le palestre esterne devono essere raggiunte esclusivamente in autobus dagli alunni, che vengono accompagnati dall'insegnante di Scienze Motorie.

ART. 5

C.I.C.: gli alunni, i genitori e i docenti interessati possono usufruire di questo servizio nei giorni e con le modalità stabilite, tramite prenotazione presso i referenti indicati di anno in anno. Tale servizio deve essere compatibile con le attività didattiche programmate.

TITOLO II – Rapporto alunni/docenti con l'organizzazione della scuola

ART. 6

Studenti e docenti, per garantire il regolare inizio delle lezioni, entrano in aula 5 minuti prima, al suono del primo campanello. Qualora gli studenti chiedano di essere ammessi successivamente all'inizio delle lezioni e/o di lasciare la scuola anticipatamente, i docenti in orario valuteranno i motivi della richiesta indicati sul libretto scolastico web e giustificherà o meno l'entrata o l'uscita fuori orario.

ART. 7

L'ingresso a scuola dopo l'orario d'inizio delle lezioni assume carattere di eccezionalità ed è giustificabile solo se motivato da cause di forza maggiore.

1) Le richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata devono essere effettuate come segue:

- il genitore (o l'alunno se maggiorenne) deve compilare sul "libretto web", previsto dal registro Spaggiari, la richiesta di autorizzazione all'entrata o all'uscita fuori orario dello studente;
- l'insegnante della prima ora (oppure l'insegnante dell'ora in cui il ragazzo deve uscire/entrare) controlla la richiesta e, se regolare, la giustifica utilizzando la procedura prevista dal registro;
- se l'alunno non dispone di una regolare richiesta di uscita anticipata compilata da un genitore (o da se stesso, se maggiorenne) non può uscire dalla scuola
- se un alunno entra dopo le ore 7:55, senza la richiesta di giustificazione da parte della famiglia, può essere ammesso alle lezioni, ma la famiglia deve provvedere a regolarizzare la situazione dello studente al più presto. Sarà cura del docente della prima ora controllare le situazioni "sospese" dei ragazzi, segnalate peraltro dal registro Spaggiari nella pagina del registro stesso;
- se un alunno entra dopo le ore 7:55 a causa del ritardo dei mezzi pubblici, tale ritardo deve essere giustificato dal docente, senza che la famiglia ne faccia richiesta

2) Le entrate fuori orario sono ammesse fino alle ore **11:00**.

3) Le uscite fuori orario sono consentite a partire dalle ore **11.00**.

Ottenuta l'autorizzazione dal docente, in caso di richiesta di uscita anticipata, l'alunno, anche se minorenne, potrà allontanarsi da scuola all'ora concordata.

ART.8

Esigenze particolari per ritardi o uscite anticipate non previste dalle norme di cui sopra devono essere presentate il giorno prima tassativamente al Dirigente o ai suoi Collaboratori (alla segreteria) e debitamente documentate.

I ritardi ripetuti incideranno sulla valutazione del comportamento.

Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare a uscire dall'aula un solo studente per volta, per breve tempo e per validi motivi.

ART.9

Il Dirigente Scolastico stabilirà, all'inizio dell'anno scolastico, su richiesta dei genitori, eventuali variazioni d'orario per gli alunni pendolari. Tali variazioni saranno indicate sul registro elettronico.

ART. 10

La sorveglianza degli studenti, prima dell'inizio delle lezioni, è affidata ai collaboratori scolastici. A partire dalle 7.50 questa viene assunta dall'insegnante in orario.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilare sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici; eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violazione reiterata del regolamento di Istituto.

ART. 11

Durante l'intervallo è garantita l'assistenza da parte dei docenti, secondo le disposizioni fissate all'inizio dell'anno scolastico.

ART. 12

Gli alunni devono usufruire degli spazi e dei servizi nel rispetto delle persone e delle cose.

ART. 13

Per un corretto rapporto con l'Istituzione Scuola è richiesta a docenti ed alunni anche la salvaguardia del decoro formale.

TITOLO III – Assemblee degli studenti

ART. 14

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale di Istituto e di classe.

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto possono costituire un comitato studentesco, che ha la facoltà di esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

ART. 15

Per evidenti ragioni organizzative, è necessario che siano presentati al Dirigente Scolastico la data di convocazione e l'ordine del giorno di ogni assemblea, con anticipo minimo di cinque giorni per le assemblee di classe e dieci giorni per le assemblee d'istituto. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale da consegnare in segreteria all'attenzione del Dirigente Scolastico.

ART. 16

È consentito lo svolgimento di assemblee di Istituto durante l'anno scolastico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, ciascuna nel limite delle ore di lezione di una giornata. È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese della durata massima di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nel medesimo giorno della settimana

durante l'anno scolastico.

L'assemblea di Istituto, per esigenze di spazio, può essere articolata in più aule e secondo scansioni temporali differenziate. Può altresì svolgersi in modalità mista: parte in presenza e parte on line.

In occasione delle assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione di docenti esterni deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto designano, di volta in volta, un moderatore.

ART. 17

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

ART. 18

Non possono avere luogo assemblee nel mese maggio e giugno.

All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico, i docenti che lo desiderano. Il moderatore dell'assemblea, il Dirigente Scolastico o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla, nel caso in cui lo svolgimento non risulti regolare.

ART. 19

Alle riunioni del comitato, che può riunirsi due ore al mese, anche separate, sono ammessi, oltre ai rappresentanti di classe e d'Istituto, gli studenti che siano direttamente coinvolti nella trattazione dei punti dell'ordine del giorno e la cui partecipazione sia già stata segnalata all'atto della richiesta dell'assemblea.

ART. 20

Funzionamento delle assemblee studentesche

- L'assemblea d' Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto (formato dai rappresentanti di classe) o su richiesta del 10% degli studenti.
- Il comitato studentesco oppure il moderatore garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

ART. 21

L'assemblea di classe ha la facoltà di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.

TITOLO IV – Assemblee dei genitori

ART. 22

I genitori degli studenti della Scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e d'Istituto.

ART. 23

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe.

Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione delle assemblee dei genitori e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo online, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

ART. 24

All'assemblea di classe e d'Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti della classe o dell'Istituto.

ART. 25

A conclusione di ogni assemblea, i genitori possono consegnare alla Scuola il verbale dell'incontro.

TITOLO V – Rapporti scuola/famiglia

ART. 26

La Scuola ritiene fondamentale promuovere la collaborazione tra genitori e insegnanti per una migliore conoscenza dello studente, per raccogliere gli elementi utili ad una valutazione più adeguata della sua personalità e per poter così raggiungere insieme gli obiettivi formativi.

ART. 27

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Tale patto, allegato al presente regolamento, rimane in vigore fino a successive modifiche.

ART. 28

Ai genitori è garantita la possibilità di colloqui individuali con i professori, secondo la modalità comunicata all'inizio dell'anno scolastico.

I docenti possono proporre i colloqui anche in modalità telefonica o online per favorire i genitori che, per motivi di lavoro, non possono aderire ai colloqui in presenza.

Se la famiglia intende comunicare situazioni delicate ed esigenze particolari ai professori della classe, si possono concordare colloqui individuali in giorni ed orari diversi da quelli fissati.

TITOLO VI – Provvedimenti disciplinari

ART. 29

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di

responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica in ottica riparativa.

ART.30

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

ART. 31

I tipi di provvedimenti disciplinari sono espressi in relazione alle mancanze sotto indicate; per tutto ciò che non è esplicitamente menzionato valgono le vigenti leggi dello Stato.

Doveri	Mancanze disciplinari	Provvedimento o sanzione disciplinare	Organi competenti ad irrogarle	Conseguenze della sanzione
Frequenza regolare e impegno nello studio	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardi non occasionali alla prima ora di lezione, ai cambi dell'ora o a fine intervallo - Mancanza del materiale scolastico - Consegna non puntuale delle verifiche - Assenze ingiustificate - 	Alla terza mancanza segue nota sul registro elettronico di classe	Consiglio di Classe	Voto di condotta
Rispetto tra pari e decoro personale	<ul style="list-style-type: none"> - Atteggiamenti di disturbo che impediscono il regolare svolgimento della lezione. - Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico - Turpiloquio e bestemmia 	Ammonizione sul registro elettronico di classe	Dirigente Scolastico e/o Consiglio di Classe	In caso di recidiva, esclusione dello studente da cariche rappresentative con possibile sospensione fino a cinque giorni. Segnalazione sul fascicolo personale.
	<ul style="list-style-type: none"> - Atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica. - Mancanze di rispetto, anche formale, nei confronti dei compagni. 	Richiamo scritto del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico e/o Consiglio di Classe	Esclusione dello studente da cariche rappresentative con possibile sospensione fino a cinque giorni. Segnalazione sul fascicolo personale.
Rispetto del personale dirigente, Docente e ATA	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento dall'aula senza permesso dell'insegnante 	Ammonizione sul registro elettronico di classe	Docente	Voto di condotta

	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza nell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da questo regolamento - Mancanze di rispetto, anche formale, nei confronti di tutto il personale della Scuola - Falsificazione della firma di genitori ed insegnanti - Falsificazione del voto di elaborati già corretti e valutati. 	Ammonizione del Dirigente Scolastico sul registro elettronico di classe	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente scolastico su segnalazione del Docente. - Consiglio di Classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Voto di condotta. - Esclusione dello studente da cariche rappresentative - Possibilità di sospensione fino a cinque giorni - Segnalazione sul fascicolo personale
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - Sottrazione indebita di materiale - Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente, scritte sulle pareti, porte o banchi - Utilizzo scorretto delle attrezzature scolastiche e danno al patrimonio della scuola (Art.34 del presente regolamento) - Danneggiamento intenzionale di aule o attrezzature scolastiche (Art.34 del presente regolamento) 	<ul style="list-style-type: none"> - Restituzione di quanto sottratto o pagamento per risarcimento del danno e/o attività operative per sanare il danno arrecato. - Ammonizione sul registro elettronico di classe Richiamo scritto del Dirigente Scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Voto di condotta - Esclusione dello studente da cariche rappresentative - Possibilità di sospensione fino a cinque giorni - Segnalazione sul fascicolo personale
Rispetto di regolamenti e leggi, comprese le norme del codice civile e del codice penale, con conseguenti violazioni gravi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso alla violenza, atti che volontariamente mettano in pericolo l'incolumità altrui - Atti e/o parole che intenzionalmente tendano a creare situazioni di emarginazione e discriminazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione del Consiglio di Disciplina per eventuale sospensione 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Voto di condotta - Sospensione fino a quindici (15) giorni; segnalazione sul fascicolo personale - Esclusione dalle cariche rappresentative
	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione delle norme del codice penale e violazioni depenalizzate amministrative 	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione del Consiglio di Disciplina per eventuale sospensione - Sospensione superiore ai quindici (15) giorni; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto 	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione del Consiglio di Istituto - Segnalazione all'autorità giudiziaria - non ammissione allo scrutinio finale con delibera del

				Consiglio id Classe e del Consiglio di Istituto secondo la procedura descritta nell'Art.36 - Non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
--	--	--	--	--

ART. 32

Sarà possibile, a giudizio dell'organo competente e/o su richiesta dell'alunno, convertire la sospensione dell'attività didattica nell'assegnazione di attività riparative utili alla comunità scolastica o ad enti ed associazioni in convenzione con la scuola, al fine di garantire la possibilità del recupero e dell'inserimento dell'alunno nella comunità scolastica.

ART. 33

Si considera danno alla persona ogni forma di scherzo pesante, lesivo della libertà morale e della dignità della persona.

Il danno fisico è perseguito anche dalla legge.

ART. 34

Gli studenti sono obbligati a rispettare l'integrità dei beni della scuola e i responsabili dei danni arrecati sono tenuti a risarcirli. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli, nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alla istituzione scolastica o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

ART. 35

Gli studenti, i docenti e il personale non docente, sorpresi a fumare nei locali dell'Istituto, servizi compresi, e nei cortili, sono puniti a norma di legge.

ART. 36

Chiunque rilevi un'infrazione al Regolamento, deve segnalarla tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore.

Il D.S., o un suo delegato, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime, convocando altresì lo studente coinvolto ed, eventualmente, contattando la famiglia.

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo Collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:

- a) il D.S. o un suo delegato, entro tre giorni dall'infrazione, dopo aver verificato e

accertato la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, notifica allo studente e alla famiglia la Contestazione di addebito;

- b) lo studente ha facoltà di rispondere entro un giorno dalla notifica della contestazione e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli;
- c) il D.S. convoca il Consiglio di Classe, allargato alla componente genitori e alunni secondo la Nota Circolare prot. 3602 del 31-07-08, non prima di cinque e non oltre sette giorni;
- d) il C.d.C. competente attua il procedimento disciplinare completando la fase istruttoria-testimoniale, definisce la proposta di sanzione, vota la delibera di sanzione; il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto;
- e) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
- f) in caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di Classe può rimettere al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione. In tal caso il Consiglio di Istituto, avvalendosi di un docente del C.di C. quale testimone dei fatti, formula la proposta di sanzione e la vota;
- g) il provvedimento disciplinare adottato viene notificato per iscritto allo studente e alla famiglia;
- h) Le sanzioni comminate vengono riportate sul fascicolo personale dello studente.

ART. 37

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari decise dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, gli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, possono ricorrere ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, tramite richiesta scritta.

L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 98 e D.P.R.n 235 del 21 novembre 2007), è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all'applicazione del presente regolamento e sui ricorsi riguardanti le applicazioni delle sanzioni disciplinari presentati entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione. E' convocato dal D.S. entro 10 giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà del minore.

L'O.d.G. decide, nella prima votazione, a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentito astenersi.

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da:

- il Dirigente Scolastico,
- 1 docente titolare e 1 supplente eletti tra i rappresentanti dei docenti eletti in seno al Consiglio d'Istituto,
- 1 genitore titolare e 1 supplente eletti tra i rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio d'istituto
- 1 alunno titolare e 1 supplente eletti tra i rappresentanti degli alunni eletti in seno al Consiglio d'Istituto

L'Organo di Garanzia viene eletto con cadenza triennale.

Nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un appartenente

all'organo collegiale che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore), verranno nominati i membri supplenti.

TITOLO VII – Norme di sicurezza

ART. 38

La scuola ha elaborato un piano di evacuazione da applicare in caso di pericolo, che viene illustrato agli studenti dagli insegnanti e dal referente alla Sicurezza all'inizio dell'anno scolastico.

ART. 39

I cortili di via Cairoli sono destinati al parcheggio dei docenti e del personale ATA muniti di autorizzazione. Gli studenti possono parcheggiare motorini e biciclette nel cortile di via Saporiti.

ART. 40

È vietato recarsi a scuola con oggetti estranei all'attività scolastica o che possano rappresentare un pericolo per gli altri.

ART. 41

È proibito agli estranei l'accesso alle aule per comunicare con gli alunni, se non autorizzati dalla Presidenza.

3 Integrazione sull'uso del cellulare e dispositivi elettronici

Il Consiglio di Istituto

VISTO

Il DPR 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti; il D.M. n. 30 del 15/03/2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” ; la Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007 “ linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”; la nota ministeriale del 19/12/2022 con oggetto “Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”

VIETA

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici in aula durante le ore di lezione sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti (C.M. 362/98).

Il divieto risponde a una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici (ad uso personale) rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa e per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. La violazione di tale divieto costituisce un'infrazione disciplinare, rispetto alla quale l'Istituto è tenuto ad applicare apposite sanzioni ispirate alle finalità educative della scuola, secondo un criterio di gradualità volto a rafforzare il senso di responsabilità degli alunni, come da tabella allegata, parte integrante del presente regolamento.

- Per l'intera durata del tempo scuola, sono vietati la produzione, diffusione e condivisione di fotografie, video, registrazioni audio, accessi ai social network tramite apparecchiature elettroniche, telefoni cellulari, smartphone, computer, pc portatili e tablet, per garantire il rispetto della tutela della privacy e del decoro personale ed altrui; durante le ore di lezione, tali modalità di utilizzo degli strumenti sopra indicati possono essere consentite solo ed esclusivamente per motivi didattici, previa esplicita autorizzazione dell'insegnante;
- durante le ore di lezione, a motivo di eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente;
- eventuali fotografie o audio-video riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge;
- durante le ore di lezione il divieto dell'utilizzo del cellulare riguarda anche i Docenti, fatta eccezione per l'eventuale utilizzo per la compilazione del registro elettronico;
- il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione;

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Lo studente ha il cellulare in mano o sul banco	1 volta	Annotazione del richiamo verbale	Docente
	2 volte	Nota registro elettronico di classe	Docente
	3 volte	Nota registro elettronico di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico	Consiglio di Classe
	4 volte	Convocazione della famiglia e adozione di provvedimenti disciplinari	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe
Lo studente parla al cellulare o scrive messaggi in aula	1 volta	Annotazione del richiamo verbale	Docente
	2 volte	Nota registro elettronico di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe
Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati)		Nota registro elettronico di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico. Adozione di provvedimenti disciplinari ed eventuale denuncia agli organi di Polizia	Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di classe hanno la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, con attività socialmente utili, che possono costituire una riparazione ed un ammonimento.